



Aw. LANZAVECCHIA

SEZIONE  
N° 5

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REG.GENERALE

N° 634/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/02/2018 ore 11:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI \_\_\_\_\_ SEZIONE 5

N°  
646/2018

PRONUNCIATA IL:

19.2.2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

9.4.2018  
Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
(Ermanna Costo)

riunita con l'intervento dei Signori:

- PERELLI SIMONE Presidente
- MAINIERO GIOVANNI Relatore
- RINALDI ETTORE Giudice
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1/17  
spedito il 22/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1/17 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_  
contro: \_\_\_\_\_

difeso da:  
LANZAVECCHIA PAOLO  
PIAZZA A. ZOPPA 6 14053 CANELLI

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° \_\_\_\_\_ IVA-OP.IMPONIB. 2009  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° \_\_\_\_\_ IRAP 2009

- sull'appello n. 1/17  
spedito il 29/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1/17 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributari Provinciale di \_\_\_\_\_  
contro: \_\_\_\_\_



(segue)

**difeso da:**  
LANZAVECCHIA PAOLO  
PIAZZA A. ZOPPA 6 14053 CANELLI

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° \_\_\_\_\_ IRPEF-ADD.COM. 2009  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° \_\_\_\_\_ IRPEF-ALTRO 2009

- sull'appello n. \_\_\_\_\_ /  
depositato il 28/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 68/2017 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributari  
Provinciale di \_\_\_\_\_  
contro: \_\_\_\_\_

**difeso da:**  
LANZAVECCHIA PAOLO  
VIA ROMA 88 14042 CALAMANDRANA

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE \_\_\_\_\_

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° \_\_\_\_\_ IRPEF-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 634/2016 (riunificati)

UDIENZA DEL

19/02/2018 ore 11:00

R.G.A 634/2016  
R.G.A.660/2016  
R.G.A.1112/2017

### Conclusioni delle parti

**Appellante:** AGENZIA DELLE ENTRATE -/

Chiede : La riforma della sentenza di primo grado e la condanna della parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio , quantificate come da nota spese allegata in € 18.423,00.

**Controparte:** \_\_\_\_\_

Chiede la conferma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'Avviso di Accertamento .

In via subordinata , nel caso che la Commissione non dovesse accogliere la detraibilità dell'IVA , annullare l'Avviso di Accertamento per il periodo d'imposta 2009, in punto imposte sui redditi e sanzioni irrogate , con la vittoria delle spese ed onorari di causa.

\_\_\_\_\_ non costituito)


\_\_\_\_\_ non costituito)

### Svolgimento del processo

**RGA 634/2016**

Si tratta di un Avviso di Accertamento scaturito da un controllo della Guardia di Finanza che accertava un illegittimo recupero d'IVA per l'anno d'imposta 2009 .

La \_\_\_\_\_ era debitrice nei confronti della Società ricorrente per € 210.656,40 , per forniture di gasolio .



Le due società successivamente sono arrivate ad un accordo stragiudiziale per il quale la debitrice avrebbe pagato € 90.000,00 con modalità rateale e la società creditrice avrebbe provveduto a rimettere il debito residuo.

La Società ricorrente ha recuperato quindi l'IVA esposta in violazione dell'articolo 26 , comma 2 DPR 633/72

Ai fini delle imposte dirette , atteso che le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi , a fronte di un credito di € 210.656,40 , la rinuncia al 60% , in assenza di azioni di recupero , rendeva evidente la non convenienza della scelta adottata.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della Società e condannato l'Ufficio alle spese di giudizio pari ad € 5.000,00 perché la Società ricorrente ha dimostrato la convenienza della deducibilità poiché la situazione finanziaria della debitrice era assolutamente precaria e , poco tempo dopo tale transazione , risultava fallita con sentenza del Tribunale di .

Oltretutto , se il ricorrente avesse sollecitato i pagamenti con i vari percorsi giuridici , avrebbe perduto anche la somma recuperata di € 90.000,00 .

Nell'atto di appello l'Ufficio ha posto in rilievo che la CTP ha individuato gli elementi certi e precisi nella situazione precaria finanziaria della società debitrice che peraltro era nota a tutti , ma tutto ciò è in aperto contrasto con la normativa vigente che impone al contribuente che voglia dedurre correttamente la perdita sofferta di dimostrare di aver esperito ogni azione al fine di recuperare il proprio credito , ma che tutte le procedure sono risultate infruttuose.

Invece il creditore nulla ha fatto in quelle forme previste dalla normativa vigente per esercitare il suo diritto di credito.

La CTP non si è soffermata affatto ad esaminare gli elementi certi , precisi e concordanti e la sentenza deve essere riformata perché il fatto che il contribuente non abbia effettuato i percorsi giuridici , ritenendoli economicamente svantaggiosi, è la conferma che non ha fatto nulla per recuperare il suo credito .

Il recupero dell'IVA sulla fattura emessa per il mancato pagamento della stessa da parte del debitore , presuppone che la procedura per il recupero del credito sia stata messa in opera ed abbia avuto un esito infruttuoso per la incapacità del patrimonio del debitore.

Oltre a ciò la Società non ha affatto provato che la perdita risulti da elementi certi e precisi, ovvero che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali.

Nelle contro deduzioni la società contribuente ha sostenuto che la Suprema Corte ha statuito recentemente che la prova della sussistenza degli elementi suddetti ( precisi e certi) non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il proprio credito, né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore. Cassazione 18237/2012.

Per quanto concerne l'IVA sulla fattura emessa il cui importo non è stato mai incassato per incapienza del patrimonio del debitore, l'articolo 26 Dpr 633 /72 consente l'emissione di note di variazione in diminuzione degli importi fatturati solo quando, successivamente all'emissione e registrazione della fattura, si verifichi il venir meno dell'operazione o della riduzione del suo imponibile, quale effetto della applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente o in caso di mancato pagamento di tutto o in parte..

Per quanto riguarda le prove certe, la \_\_\_\_\_ nel corso del processo ha depositato visure camerali circa il fallimento della \_\_\_\_\_

#### RGA 660/2016

Il contribuente è socio della società \_\_\_\_\_

Si tratta di un Avviso di Accertamento scaturito dal controllo della Guardia di Finanza che ha accertato il recupero d'IVA per l'anno d'imposta 2009 del quale si è detto in precedenza.

La Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_ ha accolto il ricorso del contribuente e condannato l'Ufficio alle spese di giudizio pari ad € 300,00 perché la Società ricorrente ha dimostrato la convenienza della riduzione del suo credito poiché la situazione finanziaria della debitrice era assolutamente precaria e, poco tempo dopo tale transazione, risultava fallita con sentenza del Tribunale di \_\_\_\_\_

Nell'atto di appello l'Ufficio ha ripetuto le doglianze già espresse nei confronti di quella operazione effettuata tra la ( \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_

#### RGA 1112/2017

Il contribuente è socio della società \_\_\_\_\_ Si tratta di un Avviso di Accertamento scaturito dal controllo della Guardia di Finanza che ha accertato l'illegittimo recupero d'IVA per l'anno d'imposta 2009 del quale si è trattato in precedenza.

La Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_ ha accolto il ricorso della contribuente e compensate le spese di giudizio poiché la Società \_\_\_\_\_ ha reputato conveniente l'operazione della riduzione del credito poiché la situazione finanziaria della debitrice era assolutamente precaria e , poco tempo dopo tale transazione , risultava fallita con sentenza del Tribunale di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

Oltretutto , se il ricorrente avesse sollecitato i pagamenti con i vari percorsi giuridici , avrebbe perduto anche la somma recuperata di € 90.000,00 .

Nell'atto di appello l'Ufficio ha riproposto le doglianze già espresse nell'atto di appello nel giudizio di secondo grado nei confronti della Società \_\_\_\_\_.

#### Motivazione della sentenza

Questa Commissione , dopo aver riunito i ricorsi , ritiene che le doglianze esposte dall'Ufficio negli appelli non possono essere accolte perché nel caso in esame la " perdita sui crediti " sofferta dalla Società \_\_\_\_\_ è stata prodotta dal fatto che il debitore era assoggettato a procedura concorsuale e quindi comunque non avrebbe ottemperato certamente al pagamento dell'intera somma della quale si sta trattando .

Vi è stato un accordo e si è addivenuti ad una riduzione del debito tra le due società e la perdita è stata limitata .

Tutto ciò è stato provato con elementi certi e precisi .

Questi elementi precisi e certi rispondono alla disciplina fiscale relativa alle perdite sui crediti di cui all'articolo 101 , comma 5 del TUIR che stabilisce che detta perdita appunto deve risultare da elementi certi e precisi .

La \_\_\_\_\_ conosceva benissimo la situazione della debitrice ed ha agito in un modo accorto ed in maniera veloce per evitare la perdita del 100% del suo credito , se avesse continuato a trattare o a temporeggiare non avrebbe incassato niente , visto che la \_\_\_\_\_ è stata dichiarata fallita poco tempo dopo la transazione .

La Società per meglio dimostrare la esistenza del proprio diritto alla deducibilità ha addirittura depositato nel corso del giudizio di primo grado \_\_\_\_\_.

la visura camerale attestante il fallimento della Società debitrice

L'importo dedotto a titolo di perdita sui crediti risulta certo nel suo ammontare poiché la scrittura privata della transazione è stata allegata agli atti.

Per quanto detto questa Commissione non può accogliere le doglianze proposte dall'Ufficio e nel contempo, per la complessità della materia trattata, decide di compensare tra le parti in causa le spese di giudizio.

P.Q.M.



Rigetta gli appelli e compensa le spese.

Così deciso in \_\_\_\_\_ il 19 febbraio 2018

Il Relatore



Il Presidente,



LA PRESENTE E' COPIA  
AUTENTICA, COMPOSTA  
DI N° QUATTRO fogli  
IL 19 APR. 2018



